

coltura, fabbisogno che si può ragguagliare a L 300 per ettaro; sarebbe però concessa all'agricoltore la facoltà di aumentare, entro certi limiti il capitale assicurato negli anni in cui egli avesse necessità di ricorrere al credito agrario di esercizio in misura più elevata. Tale copertura complementare sarebbe accordata senza visita medica quando non superasse L 150 per ettaro e per un complesso non superiore a 100 ettari contro semplice presentazione di un documento rilasciato dall'Istituto regionale di Credito Agrario, attestante l'avvenuta apertura di credito ed il relativo ammontare, e contro pagamento del premio di rischio;

b) Concessione di prestiti sulla polizza, entro i limiti del valore di riscatto, al tasso d'interesse netto annuo del 5%, quando l'Agricoltore dimostri di impiegare il prestito nell'acquisto di macchine agricole, di strumenti, o comunque per migliorare il rendimento del fondo;

c) Facilitazioni per far coincidere il pagamento dei premi con l'epoca del raccolto. Tale scopo può essere raggiunto sia differendo la decorrenza dell'assicurazione alla data del raccolto o contenendo la immediata copertura del rischio di morte mediante la corrispondenza del puro premio del